

**Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Bari del 19 gennaio 2009**

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – FORMA DELL’APPELLO – DEPOSITO DELL’APPELLO  
PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA  
IMPUGNATA

Norme impugnate: Art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992

Parametri costituzionali: Art. 2, 3 e 24 Cost.

La Commissione tributaria regionale di Bari, con ordinanza del 19 gennaio 2009, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Evidenzia il remittente che scopo della norma è quello di informare la commissione provinciale della circostanza ostativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado al pari di quanto previsto nel caso di notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Nel caso di specie, l’effetto preclusivo collegato al mancato deposito sarebbe irragionevole poiché collegato ad un’attività avente funzione di notizia, estranea alla struttura del giudizio di gravame.